

Domande Frequenti

- 1) - Cosa succede se si vende o si cede a titolo gratuito il veicolo
- 2) - Cosa succede in caso di furto dell'autoveicolo acquistato con le agevolazioni per disabili
- 3) - Altre spese su veicoli ammesse alla detrazione del 19% Irpef
- 4) - Si può usufruire dell'IVA agevolata al 4% sull'acquisto dell'auto se il soggetto, pur affetto da una ridotta o impedita capacità motoria permanente, non dichiarato portatore di "grave limitazione della capacità di deambulazione" da parte delle commissioni mediche competenti

1) - Cosa succede se si vende o si cede a titolo gratuito il veicolo

Domanda

Qualora l'auto sia stata acquistata beneficiando delle agevolazione previste per la disabilità sia trasferita ad altre persone a pagamento o gratuitamente prima che siano trascorsi 2 anni dall'acquisto ?

Risposta

Il disabile sarà tenuto al pagamento della differenza fra l'imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione delle agevolazioni stesse, fatta eccezione per i casi in cui il disabile, a seguito di mutate e comprovate necessità legate al proprio handicap, ceda il veicolo per acquistarne uno nuovo sul quale realizzare nuovi e diversi adattamenti.

2) - Cosa succede in caso di furto dell'autoveicolo acquistato con le agevolazioni per disabili

In caso di **furto dell'auto, acquistata beneficiando delle agevolazioni previste per la disabilità**, la detrazione per il nuovo veicolo acquistato entro il quadriennio spetta al netto dell'eventuale rimborso assicurativo e deve comunque essere calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro.

3) - Altre spese su veicoli ammesse alla detrazione del 19% Irpef

Domanda

Quali altre spese su veicoli sono ammesse alla detrazione del 19% IRPEf?

Risposta

Sono inoltre ammesse integralmente alla detrazione del 19% le altre spese riguardanti i mezzi necessari: all'accompagnamento; alla deambulazione; al sollevamento dei disabili accertati ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 104/92, indipendentemente dal fatto che fruiscono o meno dell'assegno di accompagnamento.

4) - Si può usufruire dell'IVA agevolata al 4% sull'acquisto dell'auto se il soggetto, pur affetto da una ridotta o impedita capacità motoria permanente, non dichiarato portatore di "grave limitazione della capacità di deambulazione" da parte delle commissioni mediche competenti

Domanda

Sono un genitore e vorrei acquistare un veicolo per le esigenze del figlio disabile minorenni, già dichiarato dalla commissione riunita ai sensi della legge 104/92 in situazione di handicap grave derivante da una ridotta capacità motoria permanente. Posso usufruire dell'iva agevolata al 4% ?

Risposta

Dal certificato emesso ai fini dell'accertamento dell'invalidità civile si riscontra una patologia che interessa entrambi gli arti superiori; la commissione certifica che il richiedente è minore con persistenti difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età ai sensi dell'art. 2 della L. 289/90.

La Circolare n. 46 dell'11 maggio 2001, l'Agenzia delle Entrate del Ministero delle Finanze ha disposto che l'adattamento funzionale del veicolo alle necessità del portatore di handicap rimane elemento essenziale, ai fini della concessione delle agevolazioni fiscali, per quei soggetti che pur affetti da una ridotta o impedita capacità motoria permanente, non siano dichiarati portatori di "grave limitazione della capacità di deambulazione" da parte delle commissioni mediche competenti.

Nel caso di specie l'agevolazione senza adattamento dell'auto non risulta applicabile in quanto il certificato emesso dalla ASL pur attestando la gravità dell'handicap ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L. n. 104/1992 ha escluso che lo stesso comporti una grave limitazione nella capacità di deambulazione.

Dal momento però che dal certificato il disabile risulta affetto da una ridotta capacità motoria la riduzione dell'IVA al 4% potrebbe essere applicata nel caso di vendita di un veicolo con adattamenti (risultanti dalla carta di circolazione) e necessari per il trasporto del disabile o per facilitarne l'accesso al veicolo.

In tali ipotesi come anche precisato dall'Agenzia delle Entrate nella "Guida alle agevolazioni fiscali per i disabili" «la natura motoria della disabilità deve essere esplicitamente annotata sul certificato di invalidità rilasciato dalla commissione medica incaricata ai fini del riconoscimento dell'invalidità». Nella circolare n. 186/1998 il Ministero delle Finanze ha però precisato che «Gli adattamenti possono riguardare anche solo la carrozzeria o la sistemazione interna dei veicoli per mettere il disabile in condizione di accedervi. purché essi possano essere obiettivamente connessi alla necessità di utilizzo da parte di soggetti disabili, sempre che a causa della natura del loro handicap siano impossibilitati ad avere un'autonoma capacità di deambulazione. ... Qualora per l'accompagnamento o la locomozione di tali soggetti disabili necessiti un adattamento diverso da quelli sopra contemplati, la esenzione potrà ugualmente essere riconosciuta, purché vi sia sempre un collegamento funzionale tra l'handicap e la tipologia di adattamento.

Gli adattamenti del veicolo, sia se riferiti al sistema di guida sia se riferiti alla struttura della carrozzeria, devono risultare dalla carta di circolazione a seguito di collaudo effettuato presso gli uffici della Motorizzazione».

Quindi, se la norma fa riferimento a generiche ridotte capacità motorie permanenti, nella circolare del Ministero viene riconosciuta l'applicabilità dell'agevolazione ai soli soggetti con difficoltà nella deambulazione ammettendo pertanto che la ridotta capacità motoria debba comunque essere riferita agli arti inferiori.